



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area politiche sociali**

**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione Programma
Operativo del Friuli Venezia Giulia Fondo sociale europeo –
Programmazione 2014/2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà**

**Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015
Programma specifico n. 23/15 – Misure per il sostegno all'accesso delle
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia**

**AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO AI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) E PER LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - A.E. 2018-19**



1. LE PREMESSE

1. Il FVG ha una lunga e consolidata tradizione nel campo dei servizi educativi integrati per la prima infanzia che è radicata nell'economia e nel modello di welfare locale. Lo sviluppo dei servizi per l'infanzia in un'ottica di offerta flessibile e differenziata risulta oggi fondamentale non solo per consentire la possibilità delle famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro ma anche per assicurare lo sviluppo socio educativo dei minori.
2. La Regione intende implementare, attraverso l'azione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (di seguito POR FSE), un attento mix tra misure di tipo universale volte ad assicurare servizi di qualità a tutti i cittadini e misure di tipo mirato finalizzate ad aiutare le persone più svantaggiate, in particolare donne e che, pur esprimendo un relativo maggiore bisogno di questi servizi, incontrano tradizionalmente maggiori difficoltà ad accedervi.
3. Il Documento di pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PPO 2015, ha inteso tenere ben presenti tali aspetti, con la previsione del programma specifico n. 23/15 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia - da attuare nel quadro dell'asse 2 del POR FSE. Il Programma prevede un ambito di intervento di particolare rilevanza, rappresentato dall'offerta di buoni di servizio per usufruire dei servizi socio educativi dedicati alla prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi, servizi sperimentali, secondo quanto regolato a livello regionale dalla LR. 20/2005). Si tratta di un'azione che, nel vedere come principali referenti i nuclei familiari con minori, intende da un lato assicurare le migliori condizioni di vita dei minori stessi, dall'altro assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro, così come d'altra parte stabilito nella raccomandazione (2008/807/CE) della Commissione sull'inclusione attiva.
4. Il presente avviso è finalizzato a promuovere, anche in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, sostenendone i costi per la frequenza mediante l'abbattimento della retta attraverso la concessione di buoni servizio.
5. Con tale avviso si da attuazione al programma specifico n. 23/15 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia - del PPO 2015. Esso si colloca all'interno del quadro programmatico del POR nel seguente modo:
 - a) **Asse:** 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
 - b) **Priorità di investimento:** 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
 - c) **Obiettivo specifico:** 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia
 - d) **Azione:** 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera]
 - e) **Settore di intervento:** 112 - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale
 - f) **Forma di finanziamento:** 01 – Sovvenzione a fondo perduto
 - g) **Meccanismi territoriali di attuazione:** 07 – Non pertinente
 - h) **Dimensione tematica secondaria del FSE:** 08 – Non pertinente
 - i) **Tipo di territorio:** 07 – Non pertinente
 - j) **Tipo di aiuto:** Nessun regime di aiuto
 - k) **Indicatori di risultato della priorità di investimento:**

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
SR 4	Offerta di servizi per l'infanzia (numero posti) con buoni servizio sul totale dell'offerta	Regioni più sviluppate	%	-
SR 5	Tasso di bambini tra zero e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia	Regioni più sviluppate	%	

l) **Indicatori di output della priorità di investimento:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di Regioni (se pertinente)
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
SO 1	Bambini accolti dai servizi per l'infanzia	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
Co 20	Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da ONG	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 22	Numero progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

1. Normativa UE

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

2. Atti UE:

- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

3. Normativa regionale

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPR n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 (*in relazione ad avvisi emanati prima dell'entrata in vigore del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione*

dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 07 luglio 2016) e successive modifiche e integrazioni;

- Legge regionale n. 20 del 18 agosto 2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia";
- D.P.Reg 139/Pres. del 10 luglio 2015 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" e successive modifiche;

4. Atti regionali

- "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo", approvato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni (esclusivamente in relazione agli avvisi facenti capo al Regolamento emanato con DPR n. 0232/2011);
 - Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, di seguito Metodologie;
 - "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici" – SRA nel tempo vigente;
 - "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche e integrazioni;
 - Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni;
2. La Struttura regionale attuatrice del programma specifico è l'Area politiche sociali della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, in raccordo con l'Autorità di Gestione.

3. SOGGETTI ATTUATORI DELLE OPERAZIONI

1. I soggetti attuatori delle operazioni sono le Unioni Territoriali Intercomunali (di seguito UTI) in qualità di enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della LR 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".
2. I soggetti attuatori gestiscono gli interventi tramite i seguenti soggetti (di seguito "GESTORI"):
 - gestori dei servizi educativi che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della LR 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con D.P.Reg. n. 139 dd. 10 luglio 2015;
 - Comuni gestori di servizi educativi che siano dispensati dalla sottoscrizione del disciplinare di impegni per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 14 soprarichiamato.

4. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI E ASSEGNATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

1. I destinatari finali del buono di servizio sono i bambini che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritti per l'anno educativo 2018-19 a uno dei servizi educativi dei GESTORI. Nel caso di accesso a un servizio gestito da un Comune, oppure ad altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione equivale

all'iscrizione, purché l'ammissione - anche in via provvisoria - alla frequenza del servizio intervenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. Gli assegnatari dei buoni servizio sono i genitori o tutori dei bambini destinatari finali degli stessi.

5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al punto 2.
4. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).
5. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'AdG entro:
 - il 30 settembre 2019 in relazione al periodo 1° settembre 2018 – 30 giugno 2019;
 - 60 giorni dalla conclusione dell'attività in relazione al periodo rimanente.
6. L'erogazione del saldo avviene con decreto adottato dalla SRA entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.
7. Il soggetto attuatore deve assicurare:
 - a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall'Avviso;
 - b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 - c) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione indicati nell'Avviso.
 - d) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
 - e) la completa realizzazione dell'operazione;
 - f) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione;
 - g) il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo della modulistica esistente;
 - h) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo indicato nell'Avviso;
 - i) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - j) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
 - k) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
 - l) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione.
8. La SRA, in ragione delle specificità dell'Avviso di riferimento, può indicare ulteriori obblighi a carico del soggetto attuatore.

6. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse disponibili per l'anno educativo 2018-19 ammontano a Euro 2.400.000,00, a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 2, Inclusione sociale e lotta alla povertà.
2. La Regione ripartisce le risorse disponibili tra le UTI che ne abbiano manifestato interesse in relazione ai GESTORI di cui al paragrafo 3 punto 2 presenti sui rispettivi territori (nei relativi ambiti territoriali) sulla base del numero di domande presentate con ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00 per l'anno educativo

2017/2018 relative al fondo di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 e al fondo FSE, secondo le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 1, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 139/2015 e successive modifiche.

7. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

Le UTI assegnatarie delle risorse di cui al paragrafo 6:

- a) una volta acquisito un Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (CUP) in relazione alle operazioni pubblicano un avviso nel quale deve essere riportato il CUP ed il Codice operazione, redatto in conformità allo schema disponibile al seguente collegamento, <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/>, rivolto alle famiglie potenzialmente interessate a presentare domanda per l'ottenimento del buono di servizio. L'avviso deve prevedere che le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 maggio 2018 e deve essere pubblicato con modalità che garantiscano la trasparenza e la massima diffusione delle necessarie informazioni secondo quanto previsto al paragrafo 20;
- b) sono tenute a informare la platea dei possibili assegnatari che l'iniziativa è cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR e a riportare in tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario gli emblemi previsti dagli adempimenti relativi alla comunicazione del POR FSE;
- c) ricevono le domande di concessione del buono di servizio e provvedono alla relativa istruttoria, nonché all'inserimento dei dati nell'applicativo informatico dedicato messo a disposizione della Regione anche ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle operazioni;
- d) ai fini dei controlli, conservano tutte le domande di concessione del buono di servizio e le copie dei titoli di addebito trasmessi trimestralmente dai GESTORI in un unico fascicolo, con modalità atte a distinguerle dalla documentazione di diversa natura e in un unico luogo che dovrà essere comunicato alla Struttura regionale attuatrice;
- e) provvedono alla formazione della graduatoria dei richiedenti, valida per l'anno educativo 2018/2019, nella quale sono individuati i destinatari e gli assegnatari del buono di servizio secondo le disposizioni di cui al paragrafo 15 e l'importo assegnato definito dal paragrafo 8 punto 2;
- f) approvano la graduatoria entro il 30 giugno 2018 e ne dispongono la pubblicazione sul sito internet istituzionale con le modalità indicate al paragrafo 20 nel rispetto delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- g) provvedono alla concessione degli importi corrispondenti ai buoni di servizio nelle misure indicate al paragrafo 8, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- h) comunicano ai GESTORI di pertinenza, mediante applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, i nominativi dei destinatari finali e degli assegnatari ammessi, gli importi dei relativi buoni di servizio specificandone il mese di decorrenza e di cessazione, nonché le tipologie di frequenza agli stessi collegate;
- i) gestiscono la spesa relativa alle operazioni distinguendola contabilmente da ogni altra spesa sostenuta a fronte di risorse finanziarie allocate per le medesime finalità;
- j) a fronte delle comunicazioni pervenute mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione della Regione, provvedono a rimborsare i GESTORI degli importi corrispondenti ai buoni di servizio applicati mensilmente a scomputo delle rette dovute dagli assegnatari;
- k) provvedono allo scorrimento della graduatoria qualora si verificano avanzi di risorse determinati da rinunce al beneficio o da benefici eccedenti la retta sostenuta dai beneficiari.

8. REQUISITI DI ACCESSO E GESTIONE FINANZIARIA

1. Il buono di servizio è riconosciuto purché:
 - a) almeno un genitore risieda o presti continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un anno;
 - b) l'ISEE calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore a Euro 20.000,00;
 - c) i genitori risultino occupati ovvero si trovino nello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

2. L'importo del buono di servizio riconosciuto per ciascun destinatario finale è definito come segue:
 - a) Euro 300,00 mensili per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definiti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettera c, della LR 20/2005;
 - b) Euro 150,00 mensili per la frequenza a tempo parziale di nidi e di servizi educativi domiciliari, nonché di frequenza di servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e b), della LR 20/2005 per un minimo di 30 ore mensili.
3. Si ha frequenza a tempo pieno nei casi in cui l'iscrizione preveda la fruizione del servizio per almeno 100 ore al mese, e in misura superiore alle 5 ore al giorno per almeno 10 giorni al mese.
4. Si ha frequenza a tempo parziale nei casi in cui l'iscrizione preveda una fruizione del servizio di durata inferiore ai limiti minimi stabiliti per la frequenza a tempo pieno, purché comunque superiore alle 30 ore mensili.
5. In caso di iscrizione presso i servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 20/2005, a seconda della loro assimilabilità ai servizi di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a), b) e c) della LR 20/2005 e del tipo di frequenza sulla base dei termini dell'iscrizione, l'entità del buono di servizio spettante è quello specificato alla lettera a) ovvero alla lettera b) del punto 2 del presente paragrafo.
6. Il buono di servizio viene erogato, nei limiti degli importi di cui al punto 2 del presente paragrafo, fino a concorrenza del costo complessivo a carico della famiglia per la frequenza presso il servizio educativo nel mese di riferimento. In nessun caso verrà riconosciuto un buono di servizio per un importo superiore al costo sostenuto dalla famiglia.
7. I benefici connessi al buono di servizio di cui al presente avviso non sono cumulabili con quelli erogati a valere sul fondo per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 e con quelli di cui all'articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28/06/2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

9. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. Al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, le UTI inviano via PEC alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – Area politiche sociali, la manifestazione di interesse alla realizzazione delle operazioni previste dal presente avviso - completa dell'indicazione delle coordinate del conto corrente ove far confluire le risorse finanziarie di pertinenza, accettandone contemporaneamente gli obblighi derivanti.
2. La PEC va indirizzata a: salute@certregione.fvg.it ed inviata tassativamente entro 45 giorni a decorrere dalla giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR. L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: **POR-FSE 2014/2020. Programma specifico 23/15. Abbattimento rette Prima infanzia a.e. 2018-19.**
3. Ogni manifestazione di interesse deve essere presentata in formato PDF, utilizzando gli appositi modelli disponibili al seguente collegamento, <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/>, relativi a:
 - la domanda di ammissione al finanziamento;
 - il formulario inerente la manifestazione di interesse;
4. La documentazione di cui al precedente punto 3 deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e nel rispetto degli obblighi in materia di imposta sul bollo e deve essere compilata in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
5. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda deve inoltre essere accompagnata dalla scansione del documento d'identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità.
6. Scaduto il termine, oppure - se prima del termine - una volta acquisite le manifestazioni di interesse di tutte le UTI presenti sul territorio regionale, la Regione provvede alla relativa selezione e approvazione con le modalità indicate rispettivamente ai paragrafi 10 e 11 e all'assegnazione delle risorse con le modalità indicate al paragrafo 6.

10. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. La Struttura regionale attuatrice procede alla selezione delle manifestazioni di interesse pervenute.
2. La selezione delle manifestazioni di interesse avviene in conformità a quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato con Delibera di Giunta n. 2069 del 26 ottobre 2017, di seguito "documento Metodologie", e in particolare: del paragrafo 4 per quanto concerne la fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità; del paragrafo 5.2, lettera a) per quanto concerne la fase di valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo.
3. Con riferimento alla **fase istruttoria di verifica di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione della manifestazione di interesse dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di esclusione
Conformità della presentazione	<ul style="list-style-type: none">- Mancato utilizzo dello specifico formulario, trasmesso esclusivamente via PEC (paragrafo 9 punti 1, 2 e 3).- Mancata firma elettronica valida sulla domanda di finanziamento (paragrafo 9 punto 5).- Mancata scansione del documento di identità valido del firmatario della domanda di finanziamento (paragrafo 9 punto 5).- Mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni (paragrafo 9 punto 2).
Conformità del proponente	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 3 punto 2).

Il mancato riscontro anche di uno solo dei requisiti sopra previsti comporta la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione.

4. Con riferimento alla **fase di valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo** si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di esclusione
Coerenza dell'operazione	<ul style="list-style-type: none">- Mancata coerenza con le caratteristiche degli assegnatari (paragrafo 8 punto 1).

In relazione al contesto di riferimento, si prescinde dall'esame del criterio della congruenza finanziaria.

5. La valutazione negativa rispetto al criterio di valutazione di coerenza comporta la **non approvazione dell'operazione**.
6. Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato la valutazione di coerenza o che non hanno superato la valutazione di coerenza sono ordinati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

11. APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. In esito alla valutazione il dirigente della Struttura regionale attuatrice emana, con apposito decreto, l'elenco relativo alle manifestazioni di interesse approvate, l'elenco delle manifestazioni di interesse escluse dalla valutazione, l'elenco delle manifestazioni di interesse non approvate. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.
2. La Struttura regionale attuatrice assegna ai soggetti attuatori di cui al paragrafo 3, punto 1, le cui manifestazioni di interesse sono state approvate, un Codice operazione.

3. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relativi allegati;
 - b) pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione e relativi allegati sul sito internet www.regione.fvg.it ;
 - c) nota formale della Struttura regionale attuatrice recante l'esito della selezione ai soggetti proponenti, che divengono pertanto soggetti attuatori delle operazioni approvate.

12. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.
2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente)."

13. FLUSSI FINANZIARI

1. I finanziamenti in favore di ciascuna UTI vengono erogati dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - Area politiche sociali come segue:
 - a) per i 4/12 delle risorse assegnate entro 120 giorni dal riparto di cui al paragrafo 6 punto 2;
 - b) per la quota residua fino al raggiungimento del 95% delle risorse assegnate, entro il 28 febbraio 2019;
2. il saldo, pari al 5% delle risorse assegnate, sulla base della rendicontazione di cui al successivo paragrafo 12.
3. Le risorse spettanti vengono erogate mediante accreditamento sul conto corrente di ciascuna UTI a tal fine indicato nella manifestazione di interesse.

14. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE .

15. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI, CASI DI ESCLUSIONE, MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE, GRADUATORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE DEI BENEFICI E RELATIVE COMUNICAZIONI

1. Tutte le domande per l'ottenimento dei buoni di servizio, presentate presso i soggetti individuati all'articolo 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 139/2015 e debitamente compilate in ogni loro parte a pena di nullità, vengono ordinate in modo crescente a seconda del valore dell'ISEE del nucleo familiare.
2. In caso di parità, prevalgono i casi in cui entrambi i genitori si trovino in stato di disoccupazione ovvero, in subordine, i casi in cui uno dei genitori si trovi in stato di disoccupazione. In caso di ulteriore parità, prevale la data di presentazione meno recente.
3. Nei seguenti casi le domande sono comunque escluse per carenza dei requisiti essenziali:
 - a) qualora non siano supportate dall'iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia tra quelli individuati al paragrafo 3, punto 2, fermo restando quanto precisato al paragrafo 4, punto 1;
 - b) qualora nessuno dei genitori sia residente o presti continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un anno;
 - c) qualora almeno uno dei genitori risulti non occupato ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. 150/2015;
 - d) qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a Euro 20.000,00.
4. Entro il 30 giugno 2018 ciascuna UTI forma una graduatoria secondo le modalità individuate nei precedenti punti e provvede a individuare i destinatari finali ammessi e gli assegnatari del buono di

servizio riconosciuti per l'intero anno educativo 2018-19 fino ad esaurimento delle risorse disponibili ed alla concessione degli importi corrispondenti.

5. La graduatoria, recante le dichiarazioni e gli emblemi specificati al paragrafo 20, viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell'UTI e inviata alla Regione ai fini della pubblicazione sul sito www.regione.fvg.it.
6. Entro il 30 luglio 2017 ciascuna UTI, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, comunica ai GESTORI, distintamente per ciascun servizio educativo, l'elenco dei destinatari finali ammessi e degli assegnatari, gli importi dei relativi buoni di servizio specificandone il mese di decorrenza e quello di cessazione, nonché le modalità di frequenza agli stessi collegate come definite all'art. 2 del Regolamento di cui al D.P.Reg. 139/Pres. del 10 luglio 2015.
7. Qualora a seguito della comunicazione di cui al precedente punto l'iscrizione al servizio educativo risulti, sulla base delle definizioni indicate al punto precedente, con una modalità di frequenza a tempo parziale, l'importo del buono eventualmente concesso per una modalità di frequenza a tempo pieno viene conseguentemente rideterminato. In caso di iscrizione al servizio educativo con modalità di frequenza a tempo pieno, l'eventuale avvenuta concessione del beneficio di entità corrispondente alla modalità di frequenza a tempo parziale non dà luogo ad alcuna rideterminazione.

16. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEI GESTORI

1. I GESTORI, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del punto 1) del paragrafo 7, applicano mensilmente l'importo del buono spettante a scomputo della retta di frequenza. In ogni caso l'importo del buono non spetta per un importo superiore al costo complessivo a carico della famiglia per la frequenza presso il servizio educativo nel mese di riferimento.
2. I titoli di addebito sono emessi dai GESTORI nei confronti degli assegnatari con l'indicazione del destinatario finale, del mese di riferimento, della retta intera al lordo del buono di servizio, dell'importo del buono di servizio, nonché dell'importo della retta a carico della famiglia al netto del buono di servizio.
3. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, i titoli di addebito devono riportare la denominazione e il codice fiscale/partita IVA del GESTORE emittente.
4. Entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal 15 ottobre 2018 e fino al 15 settembre 2019, i GESTORI comunicano alle UTI, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei buoni di servizio effettivamente applicati nel mese precedente.
5. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo destinatario finale, della tipologia di frequenza sulla base dell'iscrizione, dell'importo del buono di servizio applicato e della corrispondente retta netta e lorda per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio medesimo.
6. Ai fini dei controlli, anche a campione, i GESTORI sono tenuti:
 - a trasmettere trimestralmente alle UTI copia dei titoli di addebito emessi in relazione al riconoscimento dei buoni di servizio, e a conservarli in originale fino alle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
 - a presentare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, la documentazione eventualmente richiesta dai competenti uffici;
 - a fornire ogni collaborazione richiesta al personale incaricato e a consentire l'accesso alle proprie sedi in caso di ispezioni eventualmente disposte dall'Autorità di gestione, anche in collaborazione con la struttura regionale attuatrice e con le UTI, per la verifica dei requisiti di attribuzione per la parte di pertinenza.

17. TRASFERIMENTI AD ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BUONO DI SERVIZIO

1. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli individuati al paragrafo 3, punto 2, purché tra la data della cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai 30 giorni. In tali casi, il buono di servizio è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.

2. Nel caso in cui il trasferimento di cui al precedente punto coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a diverse UTI, quello di origine comunica a quello di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo ovvero della quota del buono di servizio applicata mensilmente dal servizio educativo di origine a scomputo della retta.
3. I casi di cessazione dell'iscrizione diversi da quelli indicati ai precedenti punti comportano la decadenza del buono di servizio a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.

18. RENDICONTAZIONE





1. Le UTI devono presentare alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – Area politiche sociali la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione con le seguenti scadenze:
 - Entro il 30 settembre 2019 in relazione al periodo 1° settembre 2018 – 30 giugno 2019;
 - Entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in relazione al periodo rimanente.
2. La documentazione di cui al precedente punto è costituita, distintamente per ogni struttura educativa, dall'elenco degli assegnatari e dei destinatari finali, corredato da:
 - copia delle corrispondenti comunicazioni dei GESTORI di cui al paragrafo 16 punti 4 e 5;
 - copia dei relativi mandati di pagamento.
3. La documentazione di cui al precedente capoverso deve essere conservata in un unico luogo e con modalità atte a distinguerla dai documenti di diversa natura.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali forniti all'Area politiche sociali della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.13 del e dai principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa.
2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali e sono conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
4. Ai sensi dell'art. 13 del richiamato D.Lgs. n. 196/2003 si segnala che:
 - il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1 Trieste;
 - il responsabile del trattamento è l'Area politiche sociali della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

20. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte delle UTI.
2. Le UTI sono tenute ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. A tal fine la pubblicizzazione dell'operazione viene realizzata mediante pubblicazione delle informazioni sul sito internet istituzionale di ciascuna UTI.
3. Le UTI sono tenute ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare i seguenti emblemi:

<p>Unione Europea</p>  <p>Unione europea Fondo sociale europeo</p>	<p>Repubblica Italiana</p> 
<p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia</p>  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p>FSE in Friuli Venezia Giulia</p> 

21. PRINCIPI ORIZZONTALI

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

1. Attraverso la Strategia EU2020 l'Unione Europea intende perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individuando uno stretto legame tra politiche economiche e politiche sociali e ponendo al centro dell'attenzione dei policy maker la lotta alla povertà e alla esclusione sociale.
2. In tal senso, il presente programma rappresenta uno strumento essenziale che permette, tramite il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, l'esercizio della cittadinanza attiva, per il contrasto dell'esclusione sociale e per la lotta ad ogni forma di discriminazione.
3. In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la Struttura attuatrice richiede pertanto alle UTI di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
4. Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.

1. L'uguaglianza tra uomini e donne rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. Gli obiettivi dell'UE in tale materia hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nonché di superare ogni discriminazione di genere.
2. Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il Regolamento FSE, tra le priorità di investimento, sostiene *l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata* e, con l'articolo 7, specifica che gli Stati membri e la Commissione *promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi di genere nell'istruzione e nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.*
3. La Regione, consapevole delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Lo sviluppo sostenibile è uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario tanto che l'Unione europea ha adottato una propria strategia in tal senso. L' art. 8 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 stabilisce che "gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e

della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente [...]”.

2. Il citato POR-FSE del FVG, in considerazione anche degli ambiti di ammissibilità della spesa previsti dal Reg. UE 1304/2013 del FSE, non prevede interventi diretti in tal senso, ma alla sezione 11 punto 11.1 stabilisce che “[...] l’azione del PO FSE nel suo impegno alla strategia regionale per lo sviluppo delle aree interne contribuisce a sostenere la presenza di popolazione nei territori del Friuli Venezia Giulia dove, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto, maggiori sono i rischi di degrado e dissesto ambientale.”
3. Con il presente programma si intende pertanto contribuire alle azioni condivise dall’Unione Europea e dalla Regione FVG in termini di sviluppo sostenibile.

22. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il responsabile del procedimento è dott.ssa Marina Guglielmi;
2. Il responsabile dell’istruttoria è dott. Moreno Vertovec. ;
3. La/e persona/e di contatto del programma specifico n.23/15 a cui rivolgersi è/sono:
 - dott. Moreno Vertovec, indirizzo email moreno.vertovec@regione.fvg.it;
 - dott.ssa Marianna Da frè, indirizzo email marianna.dafre@regione.fvg.it.

23. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Le UTI devono uniformarsi a tutte le indicazioni della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - Area politiche sociali in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Le UTI devono:
 - Assicurare la disponibilità di tutta la documentazione afferente all’operazione durante le verifiche in loco realizzate dall’Autorità di gestione o della struttura regionale attuatrice;
 - Realizzare l’operazione nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente avviso;
 - Garantire l’inoltro dei dati relativi al monitoraggio previsto dal documento “Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA”, approvato con decreto n. 736/LAVFORU del 6 febbraio 2017, nei tempi e nei modi richiesti dall’Autorità di gestione o dalla struttura regionale attuatrice.

24. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
 - a) le operazioni devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso nel BUR;
 - b) le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni;
 - c) le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
 - d) le operazioni devono concludersi entro 31/08/2019 ;
 - e) l’atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
 - f) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell’operazione deve essere presentato entro il 30 settembre 2019 in relazione al periodo 1° settembre 2018 – 30 giugno 2019 ed entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività in relazione al periodo rimanente
 - g) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
 - h) l’atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
 - i) il termine finale per la chiusura del procedimento è il del 31 dicembre 2022.